

STATUTO

ART. 1 - Denominazione

Ad iniziativa dei Soci fondatori è costituita l'Associazione Italiana Sanità Privata (in sigla AISP).

Essa è un unico soggetto giuridico, di rilevanza nazionale, centro di imputazione di interessi e di diritti, tra cui quello all'utilizzo del nome, della sigla e del logo che la identifica.

L'Associazione è apartitica, autonoma, indipendente, laica e senza scopo di lucro.

ART. 2 - Sede e Durata

L'Associazione ha la sua sede in 82100 - Benevento (BN), alla Via Ennio Goduti n.27.

L'Associazione articola la propria attività in sezioni territoriali e coordinamenti regionali, la cui costituzione ed il cui funzionamento sono regolati dal presente Statuto e da appositi provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 3 - Scopo e ambiti di attività

L'Associazione è costituita per la tutela di diritti ed interessi di soggetti operanti nel settore sanitario, sociale e sociosanitario che erogano prestazioni e servizi, anche in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale/Nazionale, ivi compresi gli Enti del Terzo Settore (ai sensi del D.Lgs. 117/2017) ed i Professionisti, in forma singola e/o associata (Società Tra Professionisti).

L'Associazione ha, altresì, lo scopo di valorizzare e tutelare il diritto alla salute, così come garantito dall'art.32 della Costituzione Italiana, quale *"fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività"*.

L'Associazione cura gli interessi dei Soci e persegue i propri obiettivi attraverso le seguenti attività:

- Rappresentanza politico-sindacale e relazioni industriali, ivi compresa la rappresentanza degli interessi degli associati di fronte ed in seno agli Enti Pubblici, agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, alle amministrazioni, organi ed agenzie pubbliche, ai soggetti privati, a qualsiasi autorità giurisdizionale;

- Rapporti con Enti ed Associazioni in ordine alla contrattazione collettiva;
- Stipula, con i Sindacati dei Lavoratori, di Contratti Collettivi Nazionali e accordi concernenti la disciplina dei rapporti di lavoro e istituzione di rappresentanze Bilaterali e Paritetiche sul Territorio Nazionale;
- Tutela dei diritti e delle legittime aspettative degli Associati;
- Attività di ricerca, di carattere scientifico e di carattere economico, gestionale e manageriale, anche attraverso la costituzione in seno alla medesima Associazione di appositi Comitati scientifici;
- Stipula di accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- Adesione ad associazioni, organismi ed enti che perseguono finalità simili o complementari;
- Valorizzazione del diritto alla salute, attraverso iniziative di sensibilizzazione della popolazione, di enti, istituzioni ed organi di stampa, attività di advocacy e campagne promozionali;
- Compimento di ogni altra attività necessaria ed opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

L'Associazione svolge la sua attività secondo le norme previste nel presente statuto e per quanto non previsto, secondo le norme di cui agli art. 36, 37 e 38 del codice civile.

ART. 4 - Adesione all'Associazione

Possono aderire all'Associazione persone fisiche, giuridiche, associazioni, enti ed enti del terzo settore (ai sensi del D.Lgs. 117/2017), operanti, a qualsiasi titolo, nel settore sanitario, sociale e socio-sanitario, anche in regime di accreditamento con il SSN e/o SSR, mediante presentazione di apposita istanza.

Possono, altresì, aderire all'Associazione tutti coloro (persone fisiche e/o giuridiche) che, pur non operando nei settori di cui sopra, condividono lo spirito, gli ideali e gli obiettivi dell'Associazione.

La domanda di ammissione va rivolta in forma scritta al Consiglio Direttivo della Sezione più vicina al domicilio professionale del richiedente ovvero direttamente al Consiglio Direttivo Nazionale. Il Consiglio Direttivo competente si pronuncia sulla domanda alla prima seduta utile.

ART. 5 - Soci

Oltre ai soci fondatori, ossia coloro che partecipano al momento fondativo dell'Associazione, si definiscono soci ordinari tutti gli associati che contribuiscono all'attività dell'Associazione mediante il versamento della quota annuale.

I Soci, attraverso un sistema di rappresentanza, ne determinano la politica, la strategia, gli obiettivi e gli organi di governo.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può nominare soci onorari quelle persone fisiche, giuridiche, associazioni, enti e/o enti del terzo settore che si siano particolarmente distinti nel campo operativo dell'Associazione ovvero che abbiano contribuito al suo sviluppo, anche attraverso donazioni.

ART. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto di concorrere alla vita associativa, ad essere informati periodicamente dell'andamento delle attività e delle iniziative avviate; a partecipare, con voto personale, libero, uguale e segreto all'elezione dei membri degli organi statutari dell'Associazione.

Ogni associato, qualora in regola con il versamento della quota sociale, ha diritto di partecipare alle Assemblee e di avere, da parte degli organi dell'Associazione, l'assistenza e la tutela previste dagli scopi sociali.

L'associato è tenuto al pagamento della quota associativa annuale e degli eventuali contributi straordinari, così come determinati dal Consiglio Direttivo di Sezione o, in mancanza, dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale stabilisce la quota per ciascun iscritto che le Sezioni devono versare annualmente al Comitato Nazionale, contestualmente alla comunicazione dell'elenco degli iscritti e, comunque, entro il 30 giugno di ogni anno.

L'associato può recedere dall'Associazione. Il recesso deve essere esercitato entro il 30 giugno di ciascun anno e ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il tardivo recesso (ossia quello manifestato successivamente al 30 giugno), implica, comunque, il pagamento della quota associativa per l'anno successivo.

Oltre che per mancato pagamento della quota associativa e fermo il diritto dell'Associazione al recupero delle somme dovute, l'associato può essere espulso con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, su segnalazione del Consiglio Direttivo di Sezione, per gravi motivi connessi a violazione delle norme del presente Statuto, ovvero per manifesto contrasto con la linea politica e/o ideologica dell'Associazione.

In nessun caso, il socio dimesso o escluso avrà diritto al rimborso delle quote associative versate.

ART. 7 - Ordinamento dell'Associazione

L'ordinamento dell'Associazione si ispira ai principi di sussidiarietà, di democrazia ed elettività delle cariche associative, di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo e le funzioni operative di autonomia degli organi territoriali, nonché ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

La struttura organizzativa deve facilitare i Soci al perseguimento degli obiettivi statutari dell'Associazione.

L'Associazione si articola nei seguenti organi territoriali:

- a. un'organizzazione locale, che agisce sul territorio, articolata in Sezioni con autonoma personalità giuridica;
- b. un'organizzazione regionale articolata in Coordinamenti Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, che coordina e controlla l'attività delle Sezioni che operano nella regione, nel rispetto dell'autonomia di ciascuna Sezione;
- c. un'organizzazione nazionale, che stabilisce la strategia dell'Associazione ed approva le normative generali, denominata Comitato Nazionale.

ART. 8 – Le Sezioni

Le Sezioni sono costituite in un ambito territoriale omogeneo, di norma pari a quello di un Comune, di una o più municipalità di un'Area Metropolitana o di più Comuni di modeste dimensioni ed uniti tra loro per legami associativi, geografici o storici. Esse sono soggetti di diritto dotati di piena autonomia patrimoniale.

Alle Sezioni afferiscono i Soci dell'AISP.

La Sezione è composta da almeno 10 iscritti.

L'istituzione delle Sezioni è disposta dal Consiglio Direttivo Nazionale previa verifica della sussistenza dei requisiti concernenti il numero minimo dei soci, la presenza di adeguate risorse economiche, sufficienti a garantire lo svolgimento delle attività e con assegnazione del territorio di competenza.

La domanda di costituzione, redatta secondo un modello approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, deve indicare il Presidente, il Vice Presidente ed i componenti il Consiglio Direttivo della Sezione e recare allegati l'atto costitutivo e lo statuto, redatti su modello approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, nonché l'elenco dei soci.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, con appositi regolamenti, può disciplinare e modificare il procedimento di costituzione e scioglimento delle Sezioni.

Il Consiglio Direttivo Nazionale propone il commissariamento o lo scioglimento della Sezione in caso di gravi irregolarità nella gestione, di impossibilità di funzionamento della medesima, e, comunque, nel caso in cui il bilancio annuale della Sezione evidenzia un risultato negativo. Allo stesso modo, il Consiglio Direttivo Nazionale può proporre il commissariamento o lo scioglimento della Sezione in caso di mancato versamento della quota di spettanza del Comitato Nazionale così come stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale, per due anni di seguito e nonostante apposito sollecito di pagamento.

Le Sezioni nei limiti del presente Statuto, ed in conformità con l'interesse generale della categoria hanno competenze nelle questioni di livello locale; in tale ambito curano gli interessi degli associati per la cui tutela possono agire anche in sede amministrativa e giudiziaria. Esse assicurano il collegamento, la collaborazione e la rappresentanza nei competenti organi delle Regioni, dei Comuni e delle Aziende Sanitarie Locali.

Le Sezioni sono disciplinate dal presente Statuto e da uno Statuto tipo approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale. Lo statuto tipo, in conformità al presente Statuto e nel rispetto del principio democratico, prevede per ogni Sezione i seguenti Organi:

- a) L'Assemblea dei Soci della Sezione, costituita da tutti i Soci dell'Associazione;
- b) Il Consiglio Direttivo di Sezione, costituito dal Presidente e da 4 membri, ed eletto dall'Assemblea
- c) Il Presidente di Sezione, eletto dall'Assemblea.

Le obbligazioni assunte dalle Sezioni non impegnano in nessun caso il Comitato Nazionale.

ART. 9 - I Coordinamenti Regionali

I Coordinamenti Regionali sono costituiti in un ambito territoriale corrispondente al territorio di una Regione.

L'istituzione dei Coordinamenti Regionali è disposta dal Consiglio Direttivo Nazionale, il quale ne nomina i membri, con un minimo di 3 ed un massimo di 5, tra cui uno con funzioni di Coordinatore.

I Coordinamenti Regionali curano l'attività organizzativa e, segnatamente, i rapporti e le comunicazioni tra le Sezioni di una medesima regione e provvedono al loro raccordo con gli organi nazionali. Essi svolgono anche funzione di controllo delle Sezioni per il rispetto degli obblighi e degli adempimenti statutari nonché di quanto previsto dalla Legge.

ART. 10 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea Nazionale
- Il Presidente
- Il Consiglio Direttivo
- Il Revisore dei Conti

ART. 11 - L'Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è il più alto organo dell'Associazione.

Essa è costituita dal Presidente Nazionale, dal Vice Presidente Nazionale, dai Consiglieri Nazionali, dai Coordinatori Regionali, dai Presidenti di Sezione, nonché dai Soci fondatori. In caso di assenza o impedimento, i Presidenti di Sezione possono delegare in loro vece il Vice Presidente o, in subordine, un membro del Consiglio Direttivo.

Ogni componente ha diritto ad un solo voto. Non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno in sessione ordinaria, per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea può essere convocata anche su iniziativa del Presidente, quando questi lo ritenga necessario. Qualora la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo o un terzo dei Componenti dell'Assemblea faccia richiesta scritta al Presidente di convocazione dell'Assemblea, questi la deve convocare entro dieci giorni. La richiesta di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare.

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere comunicata ai componenti almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'assemblea mediante lettera, fax, e-mail o, anche, consegnata a mano a ciascun componente. L'avviso deve contenere l'indicazione della data e del luogo della riunione, l'ordine del giorno, l'ora della prima e della seconda convocazione. La seconda convocazione può essere fissata anche nella stessa giornata in ora diversa. In caso di urgenza il termine della convocazione può essere ridotto a tre giorni.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, se ad essa partecipino, direttamente o per delega, almeno la metà più uno dei componenti;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese, in prima convocazione a maggioranza di voti; in seconda convocazione a maggioranza semplice.

Le deliberazioni relative alle modifiche del presente statuto sono valide solo se approvate dalla metà più uno dei voti totali dell'Associazione. Quella relativa all'eventuale scioglimento dell'Associazione è valida solo se approvata almeno dai due terzi dei predetti voti totali.

L'Assemblea ha le seguenti attribuzioni:

- in sede ordinaria

- determina le direttive da seguire per il raggiungimento degli scopi sociali e per la risoluzione dei problemi del settore ove operano gli associati;
- elegge il Consiglio Direttivo e il Revisore;
- elegge il Presidente;

- approva i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, e i regolamenti, delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;

- in sede straordinaria:

- delibera in merito ad eventuali modifiche del presente statuto ed all'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Con appositi regolamenti, redatti ed approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale, vengono stabilite le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali per il rinnovo delle cariche associative, nonché le modalità di svolgimento delle assemblee.

ART. 12 - Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto tra i soci dell'Assemblea Nazionale. Egli dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per una sola volta. Il Presidente ha la rappresentanza legale ed ha funzione di indirizzo e di coordinamento dell'attività dell'Associazione, e ne è responsabile.

In particolare:

- sovrintende all'attività degli organi associativi e li controlla;
- promuove e vigila l'attività dei servizi e degli uffici;
- presiede il Consiglio Direttivo, distribuendo all'interno di quest'ultimo tutte le deleghe necessarie ai fini dell'espletamento degli obiettivi preposti;
- rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, di ogni ordine e grado, ed ha la firma sociale con facoltà di nominare procuratori per singoli atti.

ART. 13 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente e da 4 membri, tutti eletti dall'Assemblea Nazionale. Al suo interno, il Presidente nomina un Vicepresidente. Il Consiglio dura in carica quattro anni.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione, avverrà normalmente mediante lettera da consegnare a mano, e-mail o fax, contenente l'ordine del giorno, da inviare almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a tre giorni. Le sedute sono valide, se vi partecipano almeno la metà più uno dei componenti. Ogni componente ha diritto ad un voto e non è ammessa alcuna delega. Le deliberazioni sono prese a maggioranza. Ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso della consiliatura venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti membri hanno facoltà di integrare il Consiglio attraverso la cooptazione di soci, la cui modalità di designazione avverrà a maggioranza

semplice. Nel caso di dimissioni che superino la maggioranza assoluta dei membri componenti, comporterà la convocazione dell'Assemblea generale a carattere di urgenza.

Il Consiglio Direttivo:

- determina, la politica associativa nell'ambito degli indirizzi generali e programmatici deliberati dall'Assemblea, perseguendo gli scopi sociali;
- designa, tra i Soci, i rappresentanti dell'Associazione presso tutti gli enti, organi e commissioni internazionali, nazionali, regionali e locali, in cui sia richiesta, od opportuna, la presenza dell'Associazione stessa;
- esamina ed approva la relazione generale annuale del Presidente, da sottoporre all'ulteriore approvazione dell'Assemblea;
- predispone ed approva i progetti dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'ulteriore approvazione dell'Assemblea, unitamente alla relazione illustrativa dei bilanci stessi;
- predispone ed approva i regolamenti previsti dal presente statuto e quelli che si rendono necessari per la vita dell'Associazione;
- istituisce le Sezioni territoriali ed i Coordinamenti Regionali e ne dispone il commissariamento e/o lo scioglimento;
- decide sulla domanda di ammissione presentata dall'aspirante socio, può nominare soci onorari e provvede a deliberare l'espulsione del socio nei casi previsti dallo statuto;
- stabilisce l'importo della quota associativa.

ART. 14 - Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Dura in carica quattro anni.

ART. 15 – Bilanci

Un esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio finanziario considerato, il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo dello stesso, dal quale devono risultare i beni, contributi o i lasciti ricevuti, e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea degli associati.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle attività istituzionali dell'associazione.

È in ogni caso fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Entro il 31 dicembre, il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo per l'anno seguente, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati.

ART. 16 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote degli associati, dalle erogazioni di terzi a titolo di liberalità e dagli investimenti mobiliari ed immobiliari che potranno derivare dalle eccedenze attive delle gestioni annuali o dalle rendite provenienti da eventuali attività patrimoniali.

ART. 17 - Quote Sociali

La quota sociale è annuale.

La quota deve essere versata alla Sede dell'Associazione, entro il 28 febbraio di ciascun anno.

ART. 18 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Letto, confermato e sottoscritto in Benevento il 3.09.2019.

Firme dei soci fondatori costituenti:

Stefano Tangredi _____

Annachiara Tarantino _____

Sandro Tarantino _____

Alessandro Tarantino _____

Antonietta Girolamo _____

Giovanni De Michele _____

Adolfo Alfredo Longo _____